



Ministero della Salute



USMAF

**Uffici di Sanità Marittima
Aerea e di Frontiera**

CORSO APPLICATIVO NSIS-USMAF

Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

Roma, 31 Marzo 2010



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

D.Lgs 194 del 19 Novembre 2008

Disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento CE n. 882/2004.

CONTROLLI SANITARI:

- **ASL:** su animali e prodotti, allevati o ottenuti e commercializzati da allevamenti o stabilimenti italiani.
- **MINISTERO della SALUTE:** merci in importazione da Paesi Terzi:
 - PIF (Posti ispezione frontiera) su mangimi, animali e alimenti di origine animale.
 - USMAF (Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera) su alimenti di origine non animale e materiali destinati a venire a contatto con alimenti.



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

D.Lgs 194 del 19 Novembre 2008

Fissa la tipologia e gli importi delle **TARIFFE a carico degli operatori** dei settori interessati ai controlli.

ALL. A: Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale.

ALL. B: Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali su merci in importazione da Paesi Terzi.

- **Sez I** – Tariffe riscosse dai PIF per i controlli su merci e animali vivi (Dec.275/2007) e sui mangimi di origine non animale (ex D.lgs 223/2003).
- **Sez II** – Tariffe riscosse dagli USMAF per i controlli su alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti.



Ministero della Salute



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

Criterio di determinazione delle TARIFFE:

Gli importi delle tariffe vengono determinati sulla base del **COSTO EFFETTIVO** del **SERVIZIO** (stipendi del personale, costi strutture e attrezzature, costi analisi e campionamento - ALL. VI del Regolamento CE 882/2004).



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

TARIFFE RISCOSSE DAGLI USMAF

All. B – Sez II

Capo I

- 63,30 € per partita - MATERIALE A CONTATTO CON ALIMENTI.
- 55 € per partita di merce ALIMENTARE fino a 60 tonnellate, con un incremento di 0,9 € per tonnellata successiva fino a 460 tonnellate, per un importo massimo di 420 € oltre le 460 tonnellate.

Capo II

- 30 € importo minimo per **TRANSITO** di merci attraverso la Comunità europea **MAGGIORATO** di 20 € per $\frac{1}{4}$ d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

COSTO ORARIO

(Art. 5)

Costo medio complessivo di **un'ora** di lavoro svolto dall'addetto all'esecuzione dei controlli sanitari che è pari a € 50,00.

- **APPLICAZIONE DEL COSTO ORARIO (Art. 4)**
Controlli Supplementari, Integrativi e Rafforzati ai sensi degli artt. 28, 14 e dell'art 15, paragrafo 5, del Reg CE 882/2004 e ulteriori disposizioni comunitarie e nazionali:
 - Su tutte le merci sottoposte a Disposizioni europee, nelle percentuali dalle stesse stabilite (Reg.CE 669/2009 e Reg 1152/2009);
 - Su tutte le merci sottoposte a Disposizioni Dirigenziali, nelle percentuali dalle stesse stabilite (caso melamina).
 - Su tutte le partite sottoposte ad Allerta europeo o nazionale per le quali si stia effettuando il conteggio delle 10 negatività consecutive.



Ministero della Salute



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

COSTO ORARIO

L'importo è a totale carico degli operatori dei settori interessati e viene applicato **in aggiunta** alla tariffa ordinaria.

La determinazione del costo orario viene effettuata facendo riferimento a tutto il controllo in ogni sua componente (documentale, d'identità ed analitico) fino al momento della consegna dei campioni al laboratorio.

I controlli per i quali si applica il costo orario, sono solo quelli che si concretizzano nel controllo analitico, che a sua volta ingloba obbligatoriamente il controllo documentale e d'identità.

Il costo delle analisi di laboratorio è a carico dell'operatore, e va corrisposto direttamente alla struttura che ha effettuato le analisi.



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

MAGGIORAZIONE 0.5%

(Art. 11 comma 4)

Alla riscossione delle tariffe si applica una maggiorazione dello 0.5% finalizzata all'attuazione del Piano di Controllo nazionale di cui all'art. 41 del REG CE 882/2004.

La maggiorazione va applicata anche al Costo Orario di cui all'art. 4 comma 2.



Ministero della Salute



TABELLA RIEPILOGATIVA

	Tariffa in Euro	Maggiorazione ex art. 11, comma 4 in Euro	Totale
Materiali a contatto con gli alimenti	63,30	0,32	63,62
Alimenti di origine non animale Fino a 60 tonnellate	55,00	0,28	55,28
Oltre 60 t. e fino a 460 t.	Per tonnellata 0,9	Per tonnellata 0,0045	0,9045
Oltre 460 t.	420,00	2,10	422,10
Costo orario art. 4 comma 2*	per ora unitaria 50,00	0,25	50,25
Fuori orario D.M. 23 aprile 2003	Tariffa aggiuntiva 63,27		63,27
Fuori circuito D.M. 23 aprile 2003	Tariffa aggiuntiva 126,53		126,53
Documenti per transiti C.E. ex Dec. 459/2007/Ce all.III	30,00 + Per ogni 15 min. x persona 20,00		30,00 + Per ogni 15 min. x persona 20,00

* frazioni di un'ora sono calcolate proporzionalmente

Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

Destinazione proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe.

(Art. 7 comma 3)

- a) 80% all'entrata del Bilancio dello Stato - Entrata non riassegnabile.
- b) 8% all'entrata del Bilancio dello Stato - Entrata riassegnabile.
- c) 7% alle Regioni o Province autonome (nella quale ha sede l'Unità Territoriale dell'USMAF).
- d) 5% ai Laboratori addetti al controllo ufficiale.



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

VERSAMENTI IN TESORERIA – Capitoli di Entrata del Bilancio dello Stato Es. Fin. 2010

RIFERIMENTO DLGS 194/2008	QUOTA TARIFFA	CAPO DI ENTRATA	CAPITOLO/ARTICOLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
art. 7, comma 3, lettera a)	8%	XX	Capitolo 2582 art. 20
art. 7, comma 3, lettera d)	80%	XX	Capitolo 2226 art. 2
art. 11, comma 4	0,50%	XX	Capitolo 2582 art. 17

La comunicazione dei versamenti **MENSILI** va effettuata con cadenza mensile o bimestrale alla Direzione Generale Prevenzione Sanitaria - Ufficio III, nonché la tempestiva trasmissione delle QUIETANZE di versamento rilasciate dalle competenti Tesorerie.



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

VERSAMENTI - REGIONI E LABORATORI.

RIFERIMENTO DLGS 194/2008	QUOTA TARIFFA	DESTINATARI
art. 7, comma 3, lettera b)	7%	REGIONI
art. 7, comma 3, lettera c)	5%	LABORATORI

Le modalità di versamento dovranno essere stabilite con Decreto Interministeriale (Salute-Economia e Finanze) e con provvedimenti delle Regioni (Art. 10).

Si può procedere al versamento della quota alle Regioni che hanno già adottato i provvedimenti di cui all'art. 10 del presente decreto, ed individuato i capitoli di entrata su cui effettuare i versamenti.



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

VERSAMENTI – Precisioni.

- La maggiorazione dello 0,5 %, applicata sia alla tariffa ordinaria che al costo orario, è versata **interamente** nell'apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato (Capitolo 2582 art. 17).
- Il costo orario, che si aggiunge alla Tariffa ordinaria, ne segue la ripartizione (80% - 8% - 7% - 5%) ed il relativo versamento.



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

RIASSEGNAZIONE SOMME art. 7 comma 3 lett a)

La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria procederà alla richiesta di riassegnazione degli introiti affluiti al Capitolo di entrata 2582 art. 20 da destinare alla copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli USMAF, nonché ad ogni altro onere correlato.

La richiesta dovrà essere corredata da copia delle quietanze comprovanti i versamenti effettuati dagli USMAF.

Tali somme verranno annualmente riassegnate al correlato Capitolo di spesa relativo alle spese di funzionamento USMAF.



Ministero della Salute



Linee Generali Applicazione D.lgs 194/08.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE